REGOLAMENTO (CEE) N. 3518/84 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1984

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 87.02 A I b) della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che sono necessarie disposizioni per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune per la classificazione di autoveicoli azionati da motore con accensione per compressione, di cilindrata pari a 2 977 cm³ e muniti tra l'altro in particolare di :

— due sedili per il conducente e un passeggero,

— e, dietro questi, di un volume utile cui si accede per mezzo di due porte posteriori. Detti autoveicoli sono dotati di vetri laterali e muniti di due passaruote longitudinali di circa 20 cm di larghezza, ciascuno con dei fori filettati, predisposti per fissare dei sedili ;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 [3] del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3400/84 [4], classifica nella sottovoce 87.02 A gli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, e nella sottovoce 87.02 B gli autoveicoli per il trasporto di merci ;

considerando che queste sottovoci possono essere prese in considerazione per la classificazione della merce in oggetto ;

considerando che, nelle note esplicative della tariffa doganale comune alla sottovoce 87.02 A, gli autoveicoli misti si distinguono dagli autoveicoli per il trasporto merci per diverse caratteristiche costituite essenzialmente dalla presenza, dietro il sedile del conducente, di vetri e di sedili retrattili od amovibili, o di spazi specialmente concepiti per riceverli ;

considerando che gli autoveicoli summenzionati, per le loro caratteristiche, rispondono ai criteri d'impiego di un autoveicolo misto e che, come tali, vanno classificati alla sottovoce 87.02 A I b) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli autoveicoli a motore, con accensione per compressione, di cilindrata pari a 2 977 cm³ muniti, tra l'altro, in particolare di :

— due sedili per il conducente ed un passeggero,

— e, dietro questi, di un volume utile cui si accede per mezzo di due porte posteriori. Detti autoveicoli sono dotati di vetri laterali e muniti di due passaruote longitudinali di circa 20 cm di larghezza, ciascuno con dei fori filettati, predisposti per fissare dei sedili,

rientrano nella tariffa doganale comune, nella sottovoce :

87.02 Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci :

A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti :

I. azionati da motore a scoppio ed a combustione interna :

b) altri

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 320 del 10. 12. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione